



COMUNE DI VOGHERA

PROVINCIA DI PAVIA
COMANDO POLIZIA LOCALE
UFFICIO TRAFFICO E SEGNALETICA

27058 Voghera (Pv), C.so F.lli Rosselli, 20 -Tel. 0383/336432 - Fax 0383/368026 -e-mail: traffico@comune.voghera.pv.it

N. 235/2012 Reg. Ord.

ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE

IL COMANDANTE DIRIGENTE SETTORE POLIZIA LOCALE E SERVIZI DEMOGRAFICI

RILEVATO che negli anni passati sono stati emessi un numerosi atti amministrativi contenenti provvedimenti viabilistici temporanei, spesso di scarso impatto viabilistico, necessari per consentire occupazioni temporanee di suolo pubblico per traslochi, lavori edili, lavori stradali, manifestazioni ed altre necessità;

CONSIDERATO che nell'anno 2010, si è posta l'esigenza di contenere il numero dei provvedimenti emessi e pertanto di snellire e rendere maggiormente celere il procedimento amministrativo in caso di provvedimenti viabilistici di cui sopra;

PRESO ATTO che al fine di raggiungere gli obiettivi di cui al punto precedente, in via sperimentale, con ordinanza n. 784/2010 in data 13 dicembre 2010, valida in origine dal 15 gennaio 2011 al 15 aprile 2011 e successivamente prorogata prima fino al 31 dicembre 2011 e poi fino al 31 dicembre 2012 con ordinanze n. 108/2011 in data 6 aprile 2011 e 343/2011 in data 12 dicembre 2011 si è istituito:

- 1) il divieto di sosta con rimozione coatta, il senso unico alternato a vista, il senso unico disciplinato da movieri, il limite di velocità massima a 30 km orari da attuarsi, a seconda delle necessità, in occasione di:
 - a) *Occupazioni temporanee di suolo pubblico con veicoli e mezzi operativi utilizzati in caso di traslochi, operazioni di carico e scarico nonché in occasione di lavori edili e stradali per il tratto di strada interessato dall'occupazione o dai lavori;*
 - b) *Occupazioni temporanee e permanenti di suolo pubblico con ponteggi edili, opere provvisorie e aree di cantiere per il tratto di strada interessato dall'occupazione con le opere predette;*
 - c) *Occupazioni temporanee con manomissione di suolo pubblico per allacciamenti di utenze di gas, energia elettrica, acqua e fognatura e per eventuali altre necessità per il tratto di strada interessato dai lavori;*
 - d) *Occupazioni di suolo pubblico per mercatini e manifestazioni (sia organizzati dalla civica amministrazione che da privati) nonché per montaggio di strutture o allestimenti a servizio delle occupazioni predette nel tratto di strada o di strade interessate dalle manifestazioni;*
 - e) *Occupazioni di suolo pubblico di altro tipo;*
 - f) *Lavori stradali nel tratto di strada interessato dai lavori;*
 - g) *Manifestazioni diverse da quelle citate al punto d), cerimonie civili e religiose nonché per motivi di ordine pubblico;*
- 2) il divieto di circolazione in Piazza Duomo, o in altre strade, purchè di scarso traffico, esclusivamente per manifestazioni, di ogni tipo, da tenersi nelle parti di piazza, o nei tratti di strada interessati dalla manifestazione ad eccezione dei

veicoli interessati alla manifestazione o a servizio di essa nonché dei veicoli di soccorso e delle forze di polizia;

DATO ATTO dell'esito positivo della sperimentazione condotta fino ad oggi, che ha pienamente conseguito gli obiettivi che ci si era prefissati riducendo notevolmente il numero di ordinanze viabilistiche emesse, ha reso più spedito il rilascio dei provvedimenti emessi e, nel contempo, ha consentito una più agevole e celere gestione di casi in cui si è presentata necessità dell'istituzione di provvedimenti viabilistici urgenti e che pertanto rendono opportuna l'adozione di un provvedimento quadro a titolo definitivo;

CONSIDERATA pertanto l'opportunità di adottare con unico atto amministrativo gli opportuni provvedimenti viabilistici a carattere temporaneo necessari, in relazione alle esigenze del traffico e alle caratteristiche delle strade interessate, al fine di consentire lo svolgimento di quanto descritto al primo punto del presente provvedimento, salvaguardando la sicurezza delle persone e la fluidità della circolazione stradale;

PRESO ATTO dell'opportunità di vietare, in aggiunta a quanto sopra previsto, pure la circolazione veicolare in particolari occasioni per eventi o manifestazioni sportive e non, quando ciò venga richiesto dall'autorità di Pubblica Sicurezza;

VISTI gli articoli 5, 3° comma, 7 e 37 del Codice della Strada approvato con D. Lgs. n. 285 del 30 aprile 1992, n. 285 ed il relativo Regolamento di esecuzione ed attuazione approvato con D.P.R. n. 495 del 16 dicembre 1992;

VISTO il Testo Unico dell'Ordinamento degli Enti Locali adottato con D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000;

ORDINA

Con decorrenza dal 1 gennaio 2013:

1. E' istituito il divieto di sosta con la rimozione coatta dei veicoli in sosta vietata ai sensi degli articoli 7 e 159, comma 1 lettere a) e d), del Codice della Strada, ed è quindi autorizzata la posa della relativa segnaletica stradale idonea ad identificare le aree dove la sosta è effettivamente inibita in occasione di:
 - h) *Occupazioni temporanee di suolo pubblico con veicoli e mezzi operativi utilizzati in caso di traslochi, operazioni di carico e scarico nonché in occasione di lavori edili e stradali per il tratto di strada interessato dall'occupazione o dai lavori;*
 - i) *Occupazioni temporanee e permanenti di suolo pubblico con ponteggi edili, opere provvisorie e aree di cantiere per il tratto di strada interessato dall'occupazione con le opere predette;*
 - j) *Occupazioni temporanee con manomissione di suolo pubblico per allacciamenti di utenze di gas, energia elettrica, acqua e fognatura e per eventuali altre necessità per il tratto di strada interessato dai lavori;*
 - k) *Occupazioni di suolo pubblico per mercatini e manifestazioni (sia organizzati dalla civica amministrazione che da privati) nonché per montaggio di strutture o allestimenti a servizio delle occupazioni predette nel tratto di strada o di strade interessate dalle manifestazioni; ;*
 - l) *Occupazioni di suolo pubblico di altro tipo;*
 - m) *Lavori stradali nel tratto di strada interessato dai lavori;*
 - n) *Manifestazioni diverse da quelle citate al punto d), cerimonie civili e religiose nonché per motivi di ordine pubblico;*

2. E' altresì vietata la sosta con rimozione coatta dei veicoli in sosta vietata, ed è quindi autorizzata la posa della relativa segnaletica stradale, nel tratto di carreggiata opposto all'area occupata o all'area dei lavori, sulla proiezione dell'area occupata o dell'area interessata dai lavori, per metri 2,00 prima e metri 2,00 dopo:
 - a) se la sezione utile della strada regolamentata a senso unico, in presenza dell'occupazione, è inferiore a metri 3,00;
 - b) se la sezione utile della strada a doppio senso, in presenza dell'occupazione, è inferiore a metri 5,50;
3. Ai sensi dell'art. 6 comma 4, lettera F del vigente Codice della Strada (D. Lgs. n. 285 del 30/04/1992 e successive modifiche), l'istituzione del divieto di sosta dovrà essere reso noto mediante il posizionamento, *con anticipo di almeno 48 ore*, di idonea segnaletica di divieto di sosta con rimozione coatta munita dell'indicazione del giorno e dell'ora di attuazione del provvedimento, tipologia dei lavori che si intendono eseguire, nonché del numero della presente ordinanza, del numero e della data dell'autorizzazione per occupazione di suolo pubblico o per manomissione suolo pubblico o per i lavori nonché la data e l'ora del posizionamento della segnaletica. Dell'avvenuto posizionamento dovrà essere informato per iscritto (a mezzo telefax o a mezzo posta elettronica) l'Ufficio Traffico e Segnaletica del Comando di Polizia Locale eccetto il caso di divieti istituiti per occupazioni temporanee con veicoli e mezzi operativi utilizzati in caso di traslochi, operazioni di carico e scarico e lavori edili autorizzate dall'Ufficio Traffico e Segnaletica;
4. Esclusivamente per manifestazioni, di ogni tipo, da tenersi in Piazza Duomo, o in altre strade, purchè di scarso rilievo viabilistico, è vietata la circolazione dei veicoli nelle parti di piazza, o nei tratti di strada interessati dalla manifestazione ad eccezione dei veicoli interessati alla manifestazione o a servizio di essa nonché dei veicoli di soccorso e delle forze di polizia;
5. Limitatamente alle strade interessate da manifestazioni di ogni tipo (o altri tipi di eventi) e nelle strade limitrofe, è vietata la circolazione veicolare quando ciò venga richiesto dall'autorità di Pubblica Sicurezza al fine di tutelare la pubblica incolumità;
6. E' istituito il senso unico alternato regolamentato installando il segnale "*Dare la precedenza nei sensi unici alternati*" (figura II 41 art. 110) dalla parte in cui il traffico incontra l'ostacolo e l'altro segnale "*Diritto di precedenza nei sensi unici alternati*" (figura II 45 art. 114) nel senso di marcia non intralciato dai lavori nelle strade a doppio senso interessate dall'occupazione o dai lavori, per tratti di strade aventi lunghezza non superiore a metri 10,00, **se la sezione stradale utile è compresa tra metri 3,00 e metri 5,50**;
7. E' istituito il senso unico alternato regolato da movieri con utilizzo di idonei strumenti di segnalazione (figura II 403 art. 42), nelle strade a doppio senso di marcia interessate dall'occupazione o dai lavori per tratti di strade aventi lunghezza superiori a metri 10,00 e quando ciò sia prescritto nelle autorizzazioni, **se la sezione stradale utile è compresa tra metri 3,00 e metri 5,50**. Il senso unico alternato regolato da movieri, nella circonvallazione interna ed esterna, nelle strade di accesso alla città e nelle vicinanze di istituti scolastici, nel periodo compreso tra il 10 settembre ed il 15 giugno, potrà essere

attuato esclusivamente (salvo deroga) nei seguenti orari: dalle ore 8.30 alle ore 12.00 e dalle ore 13.30 alle ore 17.00;

8. E' istituito il limite massimo di velocità di 30 Km orari in prossimità delle aree oggetto di occupazione o dei lavori;
 9. In caso di lavori edili e stradali e occupazioni di suolo pubblico dovranno essere sempre adottati tutti gli accorgimenti necessari per la salvaguardia del traffico pedonale così come previsto dall'articolo 40 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della strada (D.P.R. 16/12/1992, n. 495 e successive modifiche);
 10. I provvedimenti, dovranno essere pubblicizzati mediante il collocamento di idonea segnaletica stradale e di idonea segnaletica di preavviso;
 11. La segnaletica eventualmente in contrasto dovrà essere rimossa o oscurata ed immediatamente ripristinata al termine dei lavori o dell'occupazione stradale a cura e spese di chi esegue i lavori;
 12. I lavori o le occupazioni dovranno essere segnalate così come previsto dall'art. 21 del vigente Codice della Strada (D. Lgs. n. 285 del 30/04/1992 e successive modifiche), dal relativo Regolamento di esecuzione e di attuazione (articoli da 30 a 43 D.P.R. 16/12/1992, n. 495 e successive modifiche) nonché dal disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici da adottare (D.M. 10/07/2002);
 13. Il presente provvedimento, ha validità all'interno del centro abitato nonché in tutte le strade comunali, vicinali, nonché private purchè aperte a pubblico passaggio;
 14. Tutti i provvedimenti viabilistici oggetto del presente atto, fatto salvo il caso che i provvedimenti si rendano necessari per motivi di ordine pubblico, sono subordinati alla condizione che le occupazioni, i lavori, le manifestazioni o gli eventi siano regolarmente autorizzati dagli uffici comunali competenti e sono validi sulla superficie autorizzata, salvo diversa indicazione, per il periodo e l'orario di validità delle autorizzazioni; in caso di motivi di ordine pubblico sono validi fino alla sussistenza dei motivi stessi, nel caso di provvedimenti viabilistici per necessità di allestimento di nonché per montaggio di strutture o allestimenti a servizio di manifestazioni sono validi a partire dalle 8.00 del giorno precedente fino alle ore 18.00 del giorno seguente; in ogni caso il divieto di sosta non potrà avere validità che da quando siano decorse 48 ore dal posizionamento della relativa segnaletica e per l'orario indicato nella segnaletica temporanea;
 15. Il presente provvedimento non pregiudica la possibilità di regolamentare con apposita ordinanza casi o situazioni viabilistiche particolari.
- E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare il presente provvedimento.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso entro 60 giorni dalla pubblicazione al Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, nei modi

previsti dall'art. 2 e seguenti della Legge 6 dicembre 1971 n. 1034, inoltre, in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con la procedura di cui all'art. 74 del Regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.

Voghera, 28 novembre 2012

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(*Fiorenzo Sforzini*)



IL COMANDANTE
DIRIGENTE SETTORE POLIZIA LOCALE
E SERVIZI DEMOGRAFICI
(*Dott. Giuseppe Calcaterra*)

